

|                            |               |          |
|----------------------------|---------------|----------|
| M.DG                       |               |          |
| Corte d'Appello di Bologna |               |          |
| 93700600601                |               |          |
| N. 69 - INT.               |               |          |
| 21 GIU 2017                |               |          |
| UOR                        | BUA           |          |
| Funzione                   | Macroattività | Attività |
| Fascicolo                  | Protocollo    |          |

## OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA DEI PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. N. 55 DEL 10 MARZO 2014 PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI DIFENSORI DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART. 74 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) ED EQUIPARATI: COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (ART. 115 T.U.), IMPUTATI DIFESI D'UFFICIO INSOLVENTI (ART. 116 T.U.), IMPUTATI IRREPERIBILI DICHIARATI O DI FATTO (ART. 117 T.U.)**

### Premesse

1. Il "Protocollo d'intesa per le liquidazioni degli onorari ai difensori, all'esito dei giudizi di appello penali presso la Corte d'Appello di Bologna", sottoscritto in data 4 aprile 2012 dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in ragione delle modifiche normative intervenute, necessita di essere revisionato e aggiornato.
2. Avendo la Corte d'Appello competenza distrettuale, si è ritenuta necessaria la condivisione del nuovo Protocollo nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia penale presso la Corte d'Appello di Bologna, cui partecipano tutti gli Ordini Forensi e le Camere Penali del Distretto, al fine di consentire una migliore e più proficua organizzazione dell'ufficio preposto all'esecuzione dei decreti di liquidazione, oggi in grave sofferenza.
3. Atteso che il d.m. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i magistrati e gli avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque e omogenee.
4. Ulteriore ragione a fondamento della volontà di dare vita a un Protocollo condiviso tra gli operatori di giustizia è rappresentata dalla necessità di uniformare i criteri di

liquidazione adottati dalle Sezioni della Corte d'Appello, nella consapevolezza della funzione sociale svolta dall'avvocato e nella conseguente tutela della dignità della funzione difensiva, al cui esercizio deve corrispondere il riconoscimento di un giusto compenso per l'attività effettivamente svolta.

5. Nella determinazione dei compensi occorre considerare il disposto di cui all'art. 106 *bis* del d.m. n. 115/2002 secondo il quale "gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo".

6. Da ultimo, il legislatore, con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha stabilito che il decreto di liquidazione è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta di liquidazione e che l'avvocato può compensare i crediti per spese, diritti e onorari o compensi in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, a condizione che il giudice abbia emesso il decreto di pagamento *ex art.* 82 del d.p.r. n. 115/2002.

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

La richiesta di liquidazione deve essere presentata al più tardi all'udienza, al termine della discussione, onde consentire al collegio giudicante di procedere alla liquidazione con decreto da emettere contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio.

#### **Articolo 2**

La richiesta deve essere relativa alle fasi effettivamente svolte.

#### **Articolo 3**

Con la richiesta di liquidazione deve essere depositata copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

#### **Articolo 4**

Qualora l'attività difensiva sia prestata nei confronti di imputato dichiarato irreperibile, all'istanza andrà allegata copia del decreto di irreperibilità.

Qualora l'attività difensiva sia prestata nei confronti di imputato irreperibile di fatto, il difensore fornirà la prova dell'infruttuoso esperimento della procedura per il rintraccio



dell'assistito, conseguente alla richiesta al Consolato e/o all'Ufficio anagrafe nonché al D.A.P.

#### **Articolo 5**

Il difensore potrà, se lo riterrà, indicare nella richiesta eventuali specifiche attività o peculiarità che giustifichino a suo avviso una particolare attenzione e un conseguente riconoscimento nella liquidazione.

#### **Articolo 6**

Qualora il collegio non ritenga di riconoscere l'importo richiesto, ciò non comporterà, di regola, una specifica motivazione qualora la liquidazione sia effettuata secondo i parametri concordati nel presente Protocollo.

#### **Articolo 7**

La liquidazione verrà effettuata contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio; la comunicazione in udienza dell'avvenuto deposito costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti.

Qualora la decisione sia riservata e differita, ad esempio relativamente agli incidenti di esecuzione, la liquidazione dovrà avvenire entro il termine di deposito del provvedimento che definisce la fase processuale, sì da consentirne la contestualità.

#### **Articolo 8**

Qualora l'istanza non sia presentata dal difensore all'udienza ma soltanto successivamente, l'organo giudicante procederà comunque a una sollecita definizione, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

In tale caso il decreto sarà notificato a cura della Cancelleria.

#### **Articolo 9**

La liquidazione avverrà sulla base della tabella A di seguito riportata, avuto riguardo alla natura del procedimento e all'impegno professionale.

#### **Articolo 10**

Gli importi indicati nella tabella saranno maggiorati del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e si terrà conto della voce "trasferta", ove richiesta, ai sensi degli artt.

15 e 27 del d.m. n. 55/2014.

### Articolo 11

La liquidazione in misura inferiore al minimo stabilito dalla tabella A è da ritenersi eccezionale (ad esempio, qualora l'appello presenti motivi prevalentemente inammissibili).

### Articolo 12

Decorsi i termini per l'eventuale impugnazione, la Cancelleria provvederà all'invio del decreto al competente ufficio per il pagamento.

**TABELLA A**

| <u>FASE</u>          | <u>MIN</u> <sup>50%</sup> | <u>MED/MIN</u> | <u>MEDIO</u> | <u>MED/MAX</u> | <u>MAX + 80%</u> |
|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| Studio               | 250                       | 337            | 450          | 630            | 810              |
| Introduttiva         | 500                       | 675            | 900          | 1.260          | 1.620            |
| Decisoria            | 750                       | 1012           | 1350         | 1.890          | 2.430            |
| <b><u>TOTALE</u></b> | 1500                      | 2025           | 2700         | 3.780          | 4.860            |
| <b>Riduzione 1/3</b> | <b>1000</b>               | <b>1350</b>    | <b>1800</b>  | <b>2.520</b>   | <b>3.240</b>     |

A1. In caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il difensore ha diritto alla liquidazione del relativo compenso i cui parametri, ai sensi del d.m. n. 55/2014, coincidono con quelli previsti per la fase decisoria.

A2. In caso di istanze cautelari (non meramente autorizzative ma di modifica o revoca di misura), verrà liquidato in fase decisoria un aumento in percentuale – *una tantum* – tra il 20% e il 50%.


Bologna,

il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, dott. Giuseppe Colonna

la Dirigente della Corte d'Appello di Bologna, d.ssa Marilena Cerati

il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, dott. Ignazio De Francischi

la Dirigente della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, d.ssa Vilma Zini



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, avv. Piero Giubelli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, avv. Roberto Roccari



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, avv. Daniela Dondi



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avv. Ugo Salvini



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, avv. Graziella Mingardi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, avv. Mauro Cellarosi



per il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, avv. Franco Mazza,  
la Vice Presidente avv. Rosanna Beffioni



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, avv. Giovanna Ollà



il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, in rappresentanza delle Camere Penali del Distretto, avv. Roberto d'Errico



ORDINE AVVOCATI BOLOGNA

DATA PARTENZA 19.06.2017

PROT. N. 5527